

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di PALERMO

SEZIONE V CIVILE

SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai signori:

dott.ssa Claudia Turco	Presidente
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice rel. est.
dott.ssa Emanuela Piazza	Giudice

all'esito della camera di consiglio svoltasi l'8.4.22, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 986 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019,
vertente

TRA

**** ***) rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Aguglia e Pietro Maria Aiello

ATTORE

E

**** **SPA in persona del legale rappresentante pro tempore** e **** rappresentate e difese
dall'avv. Alessandro Palmigiano

CONVENUTE

CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex dl 105/21 depositate per
l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.9.21 e atti ivi richiamati

MOTIVI della DECISIONE

Con atto di citazione dell'08.01.2019, ritualmente notificato, **** *) ha citato in giudizio
**** s.p.a. e **** chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità delle parti convenute e
condannarle in solido al risarcimento del danno (in tesi) subito a causa dell'illecita condotta posta in

essere dalla società in concorso con la ***** – ex collaboratrice presso lo studio di architettura dell'attore – consistita nell'usurpazione del progetto commissionato per uno dei punti vendita della società convenuta.

In particolare, la difesa di parte attrice ha rappresentato che:

- In data 18.10.2011, con scrittura privata, la società ***** aveva conferito all'architetto ***** ***** l'incarico di progettare ed assumere la direzione artistica per la realizzazione del negozio sito in Palermo nella via ***** n. *****. Nel contratto era stato espressamente stabilito che l'architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “*nei termini riferiti al diritto d'autore dell'opera artistica*” e che questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l'intervento.
- Il diritto di utilizzare il progetto architettonico, in un secondo momento, era stato consensualmente esteso agli esercizi di via ***** e via *****.
- In seguito però, lo stesso progetto era stato utilizzato, senza il consenso dell'odierno attore, per la riqualificazione dei punti vendita siti in via ***** , in via ***** (Regione Siciliana) e in via ***** , attività per la cui realizzazione la società oggi convenuta si era avvalsa della collaborazione tecnica di *****.

L'attore – alla luce di quanto evidenziato – lamenta violazioni del contratto, delle prerogative del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, deducendo altresì l'abusivo esercizio della professione di architetto da parte della convenuta *****.

La parte attrice sostiene, in particolare, che il progetto costituisce originale opera creativa dell'ingegno, tutelata dalla normativa sul diritto di autore e da quella sulla concorrenza e chiede, pertanto, l'immediata cessazione dell'attività di plagio consistente nell'utilizzazione del progetto di sua proprietà; la rimozione o distruzione di tutto ciò che può costituire riproduzione illecita dell'originario progetto entro congruo e ragionevole termine; la condanna della ***** , in solido con la ***** , al risarcimento del danno patrimoniale e morale causato dall'utilizzo non autorizzato del progetto e quantificato in complessivi € 150.000,00 Infine, chiede la pubblicazione del dispositivo dell'emittenda sentenza sul quotidiano Il Giornale di Sicilia, edizione di Palermo, e sul quotidiano La Repubblica, edizione regionale della Sicilia.

Con comparsa di costituzione e risposta del 10.04.2019, si sono costituiti in giudizio ***** E ***** – rispettivamente committente del progetto architettonico oggetto del lamentato plagio ed ex collaboratrice presso lo studio dell'architetto ***** ***** – chiedendo:

- preliminarmente, di ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancata osservanza della condizione di procedibilità prevista dal D.lgs 04/03/2010 n. 28;

- di rigettare l'azione proposta dal ***** sulla base della mancanza, nel progetto in causa, di qualsiasi elemento di originalità o creatività tali da potersi invocare la tutela della proprietà intellettuale; di ritenere allo stesso modo, inapplicabile la disciplina della concorrenza sleale, non sussistendo alcun rapporto di concorrenza tra la ***** S.p.a. e il ***** nonché tra quest'ultimo e la ***** (dipendente di una società di interior design per alberghi), la quale avrebbe sempre prestato alla ***** consigli a titolo gratuito, non svolgendo alcuna attività professionale o imprenditoriale;
- di dichiarare l'infondatezza della pretesa del ***** nei confronti della ***** e della ***** e rigettare pertanto la domanda;
- di condannare l'attore, oltre che al pagamento delle spese, al risarcimento per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. essendo le somme richieste a titolo di danno emergente manifestamente eccessive, prive di alcun sostegno probatorio e manifestamente infondate.

Con ordinanza del 12.11.19, sono state rigettate le richieste di prova orale perché vertenti su circostanze documentali e/o irrilevanti e/o non contestate; sono stati superati, in ragione della genericità dei rilievi, i disconoscimenti delle fotografie effettuati da parte convenuta, a fronte dei quali la parte attrice si era detta disponibile a depositare gli originali, ritenuti tuttavia superflui. Come infatti già osservato in quella sede, “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 co. 2^a cpc, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 4395/04)."

“In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 co. 2^a cpc, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la

conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero)” (cfr. Cass. sez. L. n. 3122/15).

Sempre con la predetta ordinanza, sono stati disposti approfondimenti istruttori a mezzo di ctu volti a quantificare – alla luce delle tariffe professionali e delle caratteristiche e dimensioni dei locali oggetto dei contratti – il valore delle prestazioni tecniche ed esecutive svolte da parte attrice, sì da potere avere elementi ulteriori per ricavare quello delle prestazioni creativo-artistiche.

Il ctu ha eseguito il suo mandato in coerenza con il quesito posto, svolgendo una serie di imprescindibili considerazioni pure sulla parte creativo artistica del lavoro commissionato che corroborano quanto già evidenziato nelle premesse dell’ordinanza in ordine alla tutelabilità dell’opera e che il collegio pure condivide (cfr. rel. arch. ****).

La causa è stata quindi posta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.

Così delineato l’oggetto del processo, va innanzitutto chiarito che, vertendosi in materia di diritto d’autore – non contemplata tra quelle indicate dall’art. 5 del decreto legislativo 28/10 e invece inserita tra quelle elencate dall’art 3 del d. l.vo 168/03 così come sost. Dall’art. 2 co. 1 lett. d d.l. 1/12 – per un verso va esclusa l’applicabilità della mediazione obbligatoria invocata da parte convenuta, per altro verso va affermata la competenza di questa sezione specializzata in materia di impresa.

A fronte delle contestazioni di parte convenuta, nel merito, è necessario in primo luogo sottolineare che la legge a tutela del diritto d’autore stabilisce all’art. 12 che “l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione”.

Inoltre, sulla scorta della condivisibile giurisprudenza maggioritaria in tema di diritto d’autore, osserva il collegio che “i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto” (Trib. Torino, sez. I civile, 30/10/2013, n. 6404) e che “in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui

fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” (Cass. civ., sez. I, 28/11/2011 n. 25173). E ancora “Il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto d'autore non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di una oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” (Cass. civile, sez. I, 02/12/1993, n. 11953, nonché Cass. sez. I civ. n. 15496/04).

In particolare, “in tema di diritto d'autore, un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l'adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara "chiave stilistica", di componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile quale opera dell'architettura, ai sensi dell'art.5 n. 2 LA, non rilevando il requisito dell'inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile o il fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore dell'arredamento di interni, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto dalla volontà di dare soluzione ad un problema tecnico-funzionale da parte dell'autore” (Cass. Civile, sez. I, 30/04/2020, n. 8433).

Alla luce di tali principi – e del contenuto dei contratti sottoscritti dalle parti con riferimento a tre dei punti vendita della società convenuta – va senz'altro affermato che il progetto dell'architetto ***** ha i requisiti (previsti dall'art. 1 l. 633/41 così come successivamente modificata e integrata) per beneficiare della tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore, che prevede (tra l'altro) un sistema di difese e sanzioni civili funzionale alla protezione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

L'architetto ***** infatti, con riferimento ai locali di via *****, di via ***** e via ***** era stato incaricato (tra l'altro) – a fronte della pattuizione di un corrispettivo – della “progettazione di massima comprensiva di rilievi in loco dei locali, studio del lay-out e redazione di particolari

costruttivi e decorativi dell'esercizio commerciale comprendente la componentistica d'arredamento e gli spazi di servizio"; del "progetto di allestimento interno dell'intervento, scelta dei materiali di rivestimento e di esecuzione della componentistica di arredamento, dei corpi illuminanti e delle controsoffittature"; della "direzione artistica in fase di progettazione e realizzazione della componentistica di arredamento", della "consulenza artistica in loco di tutta la parte di componentistica, arredamento e allestimento". Inoltre, come si evince dalla produzione fotografica in atti e dalle considerazioni svolte dal ctu, proprio la realizzazione di tale progetto ha reso immediatamente riconoscibili e distinguibili dagli altri operanti nello stesso settore, i negozi della ***** spa, rendendoli annoverabili nella categoria dei cosiddetti "Concept Store" o "Negozi di vicinato", nei quali "l'architettura dell'ambiente gioca un ruolo fondamentale e deve estremizzare la percezione dei prodotti" e "arredamenti, design, luci, musica sono costruiti intorno a una precisa filosofia che pone al centro il cliente".

Tali rilievi non sono in alcun modo superati dal fatto che gli arredi e i corpi illuminanti sono stati acquistati da soggetti terzi (nella specie le aziende produttrici o venditrici di quei prodotti). L'opera di cui parte attrice lamenta l'utilizzo sine titulo non va infatti, all'evidenza, identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione. Così come non assume alcun rilievo il fatto che il marchio ***** sia stato registrato dalla società convenuta ben prima del conferimento dell'incarico all'arch. *****. Ancora una volta infatti non viene lamentata l'usurpazione del marchio, bensì dell'idea avente a oggetto le relative modalità di presentazione in un contesto più ampio dal punto di vista grafico (biglietti da visita e materiale pubblicitario) e le relative modalità di esposizione all'interno dei locali, idea compresa nel più ampio progetto fino a ora descritto. Di qui l'irrilevanza delle prove orali articolate da parte convenuta su tali circostanze.

Chiarito dunque che il progetto è meritevole di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore, osserva ancora il Tribunale che, mentre non vi sono fotografie relative al negozio di via ***** (sul quale non sono state neppure articolate prove orali), la produzione fotografica di parte attrice conferma che il nucleo essenziale del progetto è stato utilizzato dalla società convenuta per il restyling del punto vendita di via ***** e la realizzazione di quello di via *****. Dalle foto si evince infatti che molti degli elementi stilistici caratterizzanti i negozi oggetto della progettazione affidata all'arch. ***** sono stati utilizzati pure negli altri due esercizi commerciali, senza che assumano rilievo, al fine di escludere la contestata condotta usurpativa, le modeste modifiche apportate da parte convenuta, che appaiono piuttosto il frutto del fisiologico adattamento alle diverse caratteristiche strutturali dei locali.

E' pacifico che per i negozi da ultimo indicati mai nessun incarico è stato conferito all'arch. *****, né è stato acquisito il suo consenso allo sfruttamento del progetto, benché nel contratto precedentemente sottoscritto fosse stato espressamente stabilito che l'architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto "nei termini riferiti al diritto d'autore dell'opera artistica" e che questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l'intervento.

Alla luce dei rilievi fino a ora svolti, la domanda di parte attrice merita di essere accolta innanzitutto nei confronti della società convenuta.

Posto infatti che "in tema di proprietà intellettuale, le condotte consistenti in un illecito usurpativo non sono tipizzabili e possono essere diverse e fra loro assai varie, fino a giungere alla condotta plagiaria di un'opera ancora non pubblicata o persino nel plagio di un'opera registrata a livello di semplice "soggetto" da parte di altra simile (nella specie, il "concept" di un'opera cinetelvisiva, ossia la presentazione esterna dell'idea da sviluppare in una successiva serie), purché si verifichi l'imitazione servile dell'opera suscettibile di protezione" (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 22010/15); con riferimento al caso di specie, se per un verso non sussistono gli estremi del plagio – non avendo la società convenuta attribuito ad altri la paternità del progetto – non si può dubitare della violazione, da parte della convenuta, del diritto di sfruttamento economico del progetto di cui l'arch. ***** è titolare esclusivo essendone l'autore (artt. 2 e 5 L.A.).

La S.C., in proposito, ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 12954/16) che "in tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto d'esclusiva che spetta all'autore ai sensi dell'art. 12 della l. n. 633 del 1941 costituisce danno "in re ipsa", analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto al risarcimento del danno alla società titolare dei diritti di utilizzazione economica della canzone "*****" di *****, utilizzata per quattro anni, senza pagamento di corrispettivo, come sigla delle partite della nazionale di calcio)".

Passando al profilo della quantificazione del danno, appare invece decisamente eccessiva la richiesta formulata in citazione.

Poiché il progetto non è stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato, va innanzitutto escluso il risarcimento del danno morale. Come infatti osservato dalla S.C. "la ricorrenza di un danno per "svilimento" dell'opera va verificata in concreto" (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 5388/98). Neppure risulta che sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto, avendo piuttosto la società (come si vedrà infra) affidato ad altri la mera

realizzazione esecutiva dello stesso. Non ricorre dunque (come già accennato) un'ipotesi di contraffazione o plagio. Al contempo è innegabile – come pure già chiarito – che vi sia stata una violazione del diritto di sfruttamento dell'opera spettante a parte attrice.

Orbene, il ctu – dopo avere esaminato il contenuto dell'incarico conferito all'arch. **** e il lavoro dal medesimo svolto – ha concluso, alla luce dei documenti in atti, che: il valore delle prestazioni tecniche ed esecutive svolte dall'arch. **** per l'allestimento dei negozi di via ****, via **** e via **** non è distinguibile da quello delle attività creative; non è stato possibile quantificare, alla luce delle tariffe professionali, il valore delle prime perché le tariffe degli ingegneri e degli architetti prevedono l'impiego di coefficienti percentuali da moltiplicare per il costo realizzativo delle opere progettate, che nel caso di specie non è dato conoscere; ai fini della determinazione del valore, dunque, non può che farsi riferimento ai compensi pattuiti tra le parti e riportati nei contratti; tali compensi ammontano, rispettivamente, a € 35.000,00 per la realizzazione ex novo del negozio di via **** e a € 30.000,00 complessivi per la ristrutturazione dei negozi preesistenti di via **** e via ****.

Ciò posto, osserva il collegio che il contratto relativo all'esercizio di via **** (mq 450), poi esteso verbalmente pure a via ****, risale al 18.10.11 e prevede un compenso di € 30.000,00 riferito tanto alla fase creativa, quanto a quella esecutiva dei lavori di entrambi i negozi, che preesistevano. Invece, con riferimento al negozio di via **** (che ha una superficie di mq 670), le parti hanno stipulato due contratti. Il primo (datato 15.3.12) fissa il compenso dell'architetto in € 10.000,00 e ha a oggetto la progettazione di massima, lo studio del lay-out e la redazione dei particolari costruttivi e decorativi, la direzione artistica della fase di progettazione e realizzazione della componentistica di arredamento (espressamente distinta dalla direzione dei lavori nella fase esecutiva), il progetto di allestimento interno dell'intervento comprendenti la scelta dei materiali di rivestimento e di esecuzione della componentistica di arredamento, dei corpi illuminanti e delle controsoffittature. Prevede un ulteriore compenso di € 5.000,00 per la direzione dei lavori in loco della sola componentistica di arredamento. Il secondo contratto (datato 20.4.12) fissa il compenso di € 20.000,00 e ha a oggetto l'assistenza e direzione artistica, la direzione dei lavori e la consulenza artistica e il coordinamento dei lavori – tutte prestazioni da svolgere in loco – nonché il progetto di allestimento interno e grafica globale dell'intervento.

Poiché il primo dei due contratti contempla la parte creativa dell'intervento (con esclusione della voce relativa alla direzione artistica in loco per la quale il compenso è stato determinato separatamente), reputa il collegio di assumere il compenso in esso previsto (€ 10.000,00) quale parametro di riferimento per la determinazione, inevitabilmente equitativa, del danno causato a parte attrice.

Considerato che il progetto è stato utilizzato sine titulo per la caratterizzazione di due punti vendita (quello di via ***** e quello di via *****), preesistenti, così come quelli di via ***** e via ***** e considerata l'entità complessiva del compenso pattuito per tali due esercizi, solo in parte riferibile all'attività creativa, il danno connesso all'illecito sfruttamento del progetto va quantificato in € 15.000,00 comprensivi di interessi e rivalutazione, che andranno maggiorati degli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza, per effetto della conversione del debito di valore in debito di valuta determinato dalla pronunzia giudiziale.

Vanno invece rigettate le ulteriori domande di parte attrice, volte a ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione della sentenza, essendo i rimedi in questione attivabili allorquando ricorra una lesione del diritto di autore come diritto alla paternità dell'opera, dunque come diritto della personalità che, nel caso di specie, per le ragioni spiegate non si ravvisa (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 1274/68 secondo la quale, “la lesione del diritto di autore, come diritto alla paternità dell'opera, può dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalità, ad una duplice sanzione e cioè, da un canto, all'ordine di cessazione del fatto lesivo ed al compimento delle attività dirette ad eliminare le conseguenze nocive all'onore e alla reputazione dell'autore (quali, ad esempio, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto d'autore o il ripristino dell'opera deformata o mutilata), ma, dall'altro canto, anche al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare. Quanto al risarcimento del danno, esso, in conseguenza della violazione del diritto morale di autore, può essere di due specie - a) del danno patrimoniale, quando dal pregiudizio alla reputazione dell'autore gli derivi anche un pregiudizio alla vita di relazione o all'attività produttiva oppure una diminuzione dei vantaggi economici che il soggetto avrebbe potuto trarre da altre sue attività od opere b) del danno non patrimoniale (cd 'danno morale') quando la subita violazione del suo diritto morale abbia recato all'autore anche una sofferenza sul piano psicologico. Soltanto in relazione a questa seconda categoria di danno la risarcibilità è limitata, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ.ai soli casi determinati dalla legge e, cioè, - in difetto di norme specifiche- alla sola ipotesi che il fatto lesivo sia configurabile come reato, a norma dell'art. 185 co. 2 cp. La risarcibilità è, invece, illimitata quando si tratta di danno patrimoniale, anche se prodotto dalla lesione non del diritto all'utilizzazione dell'opera, ma del diritto alla paternità dell'opera, ossia del diritto di autore come diritto della personalità. La prova di tale danno ben può essere tratta anche da presunzioni (purché adeguate ed univoche), ed esso può essere liquidato anche con valutazione equitativa)”.

Con riferimento alla posizione della convenuta *****, il collegio rileva e osserva quanto segue.

E' pacifico che *****, già collaboratrice professionale dell'architetto ***** e sua dipendente, su delega del predetto professionista e nell'ambito di un'espressa clausola contenuta nei contratti da lui sottoscritti con la società convenuta, ha svolto le prestazioni di coordinamento e direzione dei lavori in loco, recandosi spesso in cantiere durante i lavori di realizzazione e ristrutturazione dei punti vendita di via *****, via ***** e via *****, in luogo dell'arch. *****.

È del pari pacifico, oltre che provato dal contenuto dei messaggi inviati su vari social e riprodotti nelle schermate di telefono in atti, che la predetta ***** abbia svolto analoga attività per conto della società in occasione della ristrutturazione degli altri punti vendita, realizzata sulla base del progetto usurpato all'architetto ***** , in epoca successiva al suo licenziamento da parte di quest'ultimo, avvenuto nel luglio 2015 per ragioni economiche.

Che lo abbia fatto gratuitamente (come prospettato da parte convenuta) o (più verosimilmente) a fronte del pagamento di un compenso non è circostanza che assume rilievo decisivo. Ciò che invece rileva, ai fini dell'esclusione della prospettata concorrenza sleale è che la ***** non risulta aver firmato un patto di non concorrenza con il proprio ex datore di lavoro, né si è appropriata della paternità del progetto pubblicizzandolo come proprio, svolgendo nei due punti vendita di via ***** e via ***** un'attività di direzione e coordinamento dei lavori di tipo esecutivo, non già creativo, volta a dare attuazione al progetto ideato da ***** .

Al contempo deve ritenersi che tale attività la ***** abbia potuto svolgere proprio grazie all'illecito sfruttamento del progetto di ***** , reso possibile a sua volta dal preesistente rapporto di collaborazione che li legava. La convenuta ***** andrà dunque condannata in solido con la società convenuta al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata, avendo concorso con la società nell'usurpazione del progetto.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex DM 55/14 e succ. mod., avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, in complessivi € 6.518,00, di cui € 1.535,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Vanno infine poste a carico solidale delle convenute soccombenti le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

CONDANNA ***** s.p.a. e ***** , in solido, al pagamento in favore di ***** della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza.

CONDANNA ***** s.p.a. e ***** , in solido, al pagamento in favore di ***** delle spese legali nella misura di € 6.518,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge.

PONE definitivamente a carico delle convenute soccombenti le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

RIGETTA ogni altra domanda.

Palermo, lì 8.4.22

Il Giudice

dott.ssa Rachele Monfredi

Il Presidente

dott.ssa Claudia Turco